

[D.G.R. n. 15 - 5870 del 03/11/2017](#) metodo normalizzato per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ai sensi del D.M. 26 maggio 2016.

F.A.Q

- 1) **Il Consorzio XX raccoglie gli ingombranti e li avvia ad un impianto di recupero autorizzato che dichiara una certa percentuale di recupero, come vengono conteggiati tali rifiuti nella RD? In quale percentuale?**

A differenza del vecchio metodo di calcolo ora vengono conteggiati in **ΣRD tutti i rifiuti ingombranti raccolti ed avviati all'impianto di recupero**, al lordo degli scarti dell'impianto stesso.

- 2) **Per i rifiuti da costruzione e demolizione è previsto un limite pro capite. Tale limite deve essere verificato annualmente o per periodicità inferiore?**

Nella ΣRD vengono conteggiati anche i rifiuti da C&D conferiti presso i centri di raccolta individuati dai codici 17 01 07 e 17 09 04 e provenienti da piccoli interventi di rimozione eseguiti dai cittadini, fino ad un limite di 15 kg pro capite. Tale valore dovrà essere verificato a consuntivo dell'anno di riferimento, quindi sul totale raccolto nell'anno: un eventuale eccedenza in un mese può essere compensata con minori conferimenti nei mesi successivi.

- 3) **I quantitativi di rifiuti organici avviati a compostaggio domestico (nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla DGR) sono contabilizzati anche nella sommatoria RD al denominatore?**

Sì, devono essere inseriti sia al numeratore che al denominatore.

- 4) **I quantitativi di rifiuti organici avviati a compostaggio domestico (nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla DGR) sono contabilizzati nel limite massimo di 120kg/abitante (con riferimento alle utenze che effettuano il compostaggio). Come deve essere calcolato il rispetto di tale limite?**

La verifica del rispetto del suddetto limite deve essere effettuata sul totale dei componenti dell'utenza domestica iscritta all'albo compostatori di ogni singolo comune.

Ad esempio il comune XX ha 530 utenze iscritte all'Albo compostatori. Sommando i componenti familiari appartenenti a ciascuna delle 530 utenze si ottiene il totale degli abitanti che effettuano il compostaggio (supponiamo, ad esempio, 1.300 abitanti).

Nel nostro esempio quindi, il quantitativo sottoposto a compostaggio non dovrà essere superiore a 15.600kg, cioè 1.300ab x 120kg.

Si ricorda a tal proposito la formula per il calcolo del quantitativo in peso di rifiuto organico sottoposto a compostaggio

$$PC = \sum V_{ci} * ps * 2$$

PC = peso del compostaggio (kg)

ps = peso specifico della frazione organica pari a 500 kg/m³;

ΣV_{ci} = volume totale delle compostiere individuate dal comune (m³) (cioè relative alle utenze iscritte nell'albo compostatori comunale per più di sei mesi nell'anno di riferimento e

comprehensive delle volumetrie utilizzate per il compostaggio condotto attraverso metodi alternativi alla compostiera).

2 = numero di svuotamenti annui

5) Un comune che non ha uno specifico regolamento relativo al compostaggio, può conteggiare ugualmente i rifiuti organici avviati a compostaggio domestico?

Sì, purché i contenuti minimi per la disciplina dell'attività di compostaggio siano contenuti in altri regolamenti (es. TARI, tariffa).

Le linee guida nazionali - di cui al DM 26 maggio 2016 - prevedono infatti la possibilità di conteggiare nella raccolta differenziata l'auto compostaggio per i "Comuni che hanno, con proprio atto, disciplinato tale attività". La Regione con la deliberazione n.15-5870 del 3 novembre 2017 ha quindi specificato i contenuti minimi che la disciplina comunale deve regolamentare, ovvero:

- a) istituzione di un "Elenco dei compostatori" (cd. Albo Compostatori) per individuare le utenze domestiche e non domestic coinvolte, le modalità di effettuazione delle operazioni di compostaggio domestico, di prossimità e di comunità e le volumetrie utilizzate;
- b) impegno dell'utente a compostare i propri rifiuti organici ed a consentire verifiche e controlli che l'amministrazione comunale effettuerà sull'attività di compostaggio;
- c) riduzione sul tributo comunale relativo ai rifiuti alle utenze iscritte all'Albo compostatori;
- d) verifiche e controlli sulle attività di compostaggio;
- e) attività formative delle utenze iscritte all'albo compostatori.

Al fine di riconoscere ai comuni le attività volte alla promozione del compostaggio domestico fino ad ora svolte si ritiene possibile conteggiare il compostaggio domestico già a partire dal 1° gennaio 2017 nei comuni che rispettino sostanzialmente quanto disciplinato dalla D.G.R. 15-5870, ovvero siano rispettati i punti a, b, c, d. Le amministrazioni comunali dovranno comunque provvedere al più presto al completo adeguamento dei regolamenti comunali alle specifiche richieste della suddetta deliberazione.

6) Un comune ha installato un compostatore elettromeccanico a cui conferiscono i propri rifiuti organici un certo numero di utenze. Tali utenze possono essere inserite nell'albo compostatori?

Sì, si veda il punto 5 dell'allegato 1 alla D.G.R.

7)